



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2013 (15.03)
(OR. en)**

Fascicoli interistituzionali:

**2011/0280 (COD)
2011/0282 (COD)
2011/0288 (COD)
2011/0281 (COD)**

7425/13

**AGRI 171
AGRIFIN 54
AGRISTR 35
AGRIORG 41
CODEC 558**

RELAZIONE

della: presidenza
al: Consiglio

n. prop. Comm.: 15396/11 + REV 1, REV 2 (NL), REV 3 - COM(2011) 625 def./3
15425/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 627 def./2
15426/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 628 def./2
15397/2/11 REV 2 - COM(2011) 626 def./3, 14477/12 - COM(2012) 535 def.

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (*riforma della PAC*)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (*Riforma della PAC*)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) (*Riforma della PAC*)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (*Riforma della PAC*)
- *Orientamento generale*

INTRODUZIONE

1. In data 12 ottobre 2011 la Commissione, in seguito alla sua comunicazione intitolata "La PAC verso il 2020"¹, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo le proposte legislative in oggetto.

¹ Doc. 16348/10.

2. Nel dicembre 2011, durante la presidenza polacca, gli organi preparatori del Consiglio hanno concluso il loro primo esame tecnico delle proposte¹.
3. Nel primo semestre del 2012, durante la presidenza danese, il Consiglio ha proseguito i lavori a tutti i livelli per risolvere questioni sostanziali sollevate dalle delegazioni in modo da far sì che la futura normativa PAC sia effettivamente praticabile e possa essere attuata in maniera efficiente in termini di costi. Il Consiglio "Agricoltura e pesca", nella sessione del 18 giugno 2012, ha preso atto della relazione della presidenza danese sull'andamento dei lavori (doc. 8949/12).
4. Nel secondo semestre del 2012, durante la presidenza cipriota, il Consiglio ha portato avanti i lavori a livello sia tecnico sia politico, concentrandosi sulle questioni in sospeso e dedicando particolare attenzione all'esigenza di un'adeguata flessibilità per gli Stati membri nella concreta attuazione della nuova politica. Il Consiglio "Agricoltura e pesca", nella sessione del 18-20 dicembre 2012, ha preso atto della relazione della presidenza cipriota sull'andamento dei lavori (doc. 17592/12).
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere su tutte e quattro le proposte il 25 aprile 2012. Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere su tutte e quattro le proposte il 4 maggio 2012.
6. Per il 13 marzo 2013 si prevede che il Parlamento europeo adotti una decisione concernente l'avvio di negoziati interistituzionali, nonché il relativo mandato, sulle proposte di riforma della PAC².

I. L'OBIETTIVO DELLA PRESIDENZA

7. La presidenza irlandese è stata esplicita riguardo al proprio obiettivo che il Consiglio, nella sua sessione del 18 e 19 marzo 2013, pervenga ad un orientamento generale sulla riforma della PAC, in vista di un accordo politico con il Parlamento europeo in prima lettura entro la fine di giugno 2013³.

¹ Le relazioni della presidenza polacca sull'andamento dei lavori sono riportate nei docc. 18176/11 (pagamenti diretti), 18205/11 (OCM unica) e 18358/11 (sviluppo rurale).

² In base alle modifiche adottate dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento il 23 e 24 gennaio 2013.

³ Come contemplato nel programma di lavoro presentato il 28 gennaio 2013 al Consiglio "Agricoltura e pesca".

8. Le delegazioni, dando pieno appoggio agli obiettivi della presidenza irlandese, hanno discusso intensamente le proposte di compromesso della presidenza sui progetti di regolamento.
9. Sulla base di tali discussioni e tenendo in debita considerazione l'orientamento politico fornito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale¹ e dal Consiglio "Agricoltura e pesca", da ultimo nelle sue sessioni del 28 gennaio e del 25 e 26 febbraio 2013, la presidenza ha preparato i progetti di regolamento riportati nei docc. 7183/13 + COR 1 + ADD 1 e 2², 7329/13, 7304/13 + COR 1 e 7303/13. Questi testi includono tutte le modifiche per le quali la presidenza ha rilevato un ampio sostegno da parte delle delegazioni nell'ambito del Comitato speciale Agricoltura e dei rispettivi gruppi di lavoro, nonché le modifiche finali proposte dalla presidenza per affrontare le questioni ancora in sospeso.
10. Le modifiche finali, proposte per affrontare le questioni ancora in sospeso sollevate dalle delegazioni, sono descritte in appresso.

II. MODIFICHE PROPOSTE PER AFFRONTARE LE QUESTIONI ANCORA IN SOSPESO

A) Regolamento sui pagamenti diretti

11. Le modifiche finali che sono state proposte (doc. 7183/13 + COR 1 + ADD 1 e 2) riguardano principalmente il funzionamento del regime di pagamento di base, le disposizioni di ecosostenibilità e la possibilità di stornare fondi tra il primo e il secondo pilastro come previsto dal Consiglio europeo.

¹ Doc. EUCO 37/13

² I docc. 7183/13 COR 1 + ADD 1 e ADD 2 saranno distribuiti.

12. Per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il pacchetto di compromesso della presidenza in dieci punti, esaminato dal Consiglio "Agricoltura e pesca" nella sessione del 25 e 26 febbraio 2013 (doc. 6638/13) prevedeva in particolare una maggiore flessibilità circa la convergenza del livello dei pagamenti diretti in ambito nazionale e regionale consentendo agli Stati membri di passare ad una convergenza parziale, anziché totale, entro il 2019, di limitare la prima fase di convergenza al 10% del massimale nazionale o regionale, di utilizzare possibilità di convergenza alternative e di applicare la convergenza al pagamento per l'ecosostenibilità. La presidenza ha rilevato che il pacchetto in questione ha ricevuto ampio appoggio in quanto orientato nella giusta direzione.
13. Dando seguito al dibattito in seno al Consiglio e al fine di agevolare il più possibile la transizione verso il nuovo regime di pagamento di base, le modifiche finali proposte dalla presidenza mirano principalmente a chiarire le possibilità di convergenza alternative a disposizione degli Stati membri e ad includere la possibilità per gli Stati membri che attualmente applicano il regime di pagamento unico per superficie, di continuare con questo regime fino al 2017.
14. Per quanto riguarda l'ecosostenibilità, la presidenza ha rilevato che il suo pacchetto di compromesso generale, presentato alla riunione del CSA del 4 e 5 marzo 2013¹ per rispecchiare le conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale², ha ricevuto ampio appoggio in quanto orientato nella giusta direzione. Tale pacchetto è inteso in particolare a:
- adeguare e chiarire il campo di applicazione delle "pratiche equivalenti" (pratiche che generano un beneficio per il clima e l'ambiente equivalente o superiore rispetto a quello generato dalle pratiche ecosostenibili proposte dalla Commissione);
 - prevedere un'applicazione graduale degli obblighi in materia di diversificazione delle colture e chiarire gli esoneri da tali obblighi;
 - adeguare la proporzione minima dei terreni investiti a prato permanente rispetto alla superficie agricola totale;
 - prevedere un'applicazione graduale dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico (iniziando con il 3% nel primo anno), adeguare il campo di applicazione delle aree di interesse ecologico ammissibili, prevedere che il 50% dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico siano applicati a livello regionale e/o collettivamente da gruppi di agricoltori e chiarire i fattori di ponderazione e le esenzioni.

¹ Riportato nei docc. 6901/13 + ADD 1 e 6901/1/13 REV 1.

² Paragrafo 67.

15. Dando seguito alle discussioni in seno al CSA, le modifiche finali proposte dalla presidenza mirano a soddisfare quanto più possibile le rimanenti perplessità delle delegazioni, in particolar modo chiarendo gli esoneri dagli obblighi in materia di diversificazione delle colture e adeguando ulteriormente il campo di applicazione delle aree di interesse ecologico ammissibili e gli esoneri.
16. Per quanto riguarda le altre modifiche al progetto di regolamento sui pagamenti diretti proposte dalla presidenza per rispecchiare le conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale, alla riunione del CSA dell'11 e 12 marzo 2013 le delegazioni hanno dato ampio appoggio alle modifiche apportate alle disposizioni sul livellamento e la flessibilità tra pilastri, come riportato nell'allegato I del doc. 7185/13. Le delegazioni hanno altresì preso atto dell'impegno del rappresentante della Commissione sul fatto che la successiva proposta della Commissione riguardante l'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori relativamente all'anno 2014 conterrà i massimali nazionali e i massimali netti per il 2014 risultanti dal meccanismo di convergenza esterna stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo (punto 64). Le delegazioni hanno inoltre rilevato che la Commissione presenterà le sue proposte sui massimali per gli anni successivi a quello suddetto.
17. Dando seguito alle discussioni in seno al CSA, le modifiche finali proposte dalla presidenza mirano a venire incontro alle richieste delle delegazioni di poter adeguare le percentuali di storno tra pilastri per anno civile, assieme alla possibilità di riesaminare tale decisione. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di disciplina finanziaria, la presidenza ritiene che esse rispecchino fedelmente il punto 66 delle conclusioni del Consiglio europeo (Metodo di disciplina finanziaria) senza bisogno di modifiche.

B) Regolamento unico OCM

18. Le modifiche finali proposte (doc. 7329/13) riguardano principalmente il regime delle quote nel settore dello zucchero, gli impianti viticoli, le norme di commercializzazione e l'applicabilità delle norme nazionali nel settore lattiero-caseario.

19. Per quanto riguarda lo zucchero, la presidenza ha proposto nella riunione del CSA dell'11/12 marzo 2013 di prorogare il regime delle quote fino alla campagna di commercializzazione 2016/2017 e di prevedere la possibilità di riassegnare di quote agli Stati membri che avevano rinunciato a tutte le quote a seguito della riforma del 2006 (doc. 7153/13).
20. Sulla base del dibattito in sede di CSA, le modifiche finali suggerite dalla presidenza prevedono un'ulteriore proroga fino alla campagna di commercializzazione 2017/2018 e precisano le condizioni per la riassegnazione di quote.
21. Per quanto riguarda gli impianti viticoli e al fine di riflettere il risultato del Gruppo ad alto livello sui diritti di impianto della vite, la presidenza ha presentato delle proposte nelle riunioni del CSA del 4/5 marzo e dell'11/12 marzo 2013 (doc. 6892/1/13 REV 1).
22. A seguito di queste discussioni, le modifiche finali suggerite dalla presidenza mirano essenzialmente a confermare l'equilibrio raggiunto in sede di CSA sulla percentuale della superficie totale da mettere a disposizione ogni anno per le autorizzazioni per nuovi impianti, a fissare il periodo di applicazione del sistema di autorizzazioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 e a precisare la procedura di rilascio delle autorizzazioni stesse.
23. Riguardo alle norme di commercializzazione, la presidenza ha sottoposto al CSA nella riunione del 4/5 marzo 2013 (doc. 6893/13) un compromesso che riflette lo statu quo sui due punti in sospeso, cioè l'elenco dei settori e dei prodotti ai quali si possono applicare tali norme di commercializzazione mediante atti delegati e la delega del potere di imporre l'etichettatura obbligatoria del "luogo di produzione e/o origine" per tali settori. La presidenza ha concluso che questo compromesso riflette il centro di gravità in seno al Consiglio.
24. Dando seguito alla discussione in sede di CSA, la modifica finale suggerita dalla presidenza mira a dare ulteriori assicurazioni rispetto al settore degli ortofrutticoli reintroducendo nel testo giuridico l'attuale requisito dell'etichettatura di origine obbligatoria per la commercializzazione di ortofrutticoli freschi.

25. Sull'utilizzo della riserva per la crisi, sui prezzi di riferimento e sulle misure eccezionali nonché sull'estensione delle regole e dei contributi finanziari la presidenza ha sottoposto un pacchetto di compromesso all'esame del CSA (doc. 7157/13). Nella riunione dell'11/12 marzo 2013 la presidenza ha constatato un ampio sostegno a favore del pacchetto.
26. A seguito della discussione in sede di CSA, le modifiche finali suggerite dalla presidenza mirano a precisare che la mancata estensione delle regole e dei contributi finanziari alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero-caseario lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili.

C) Regolamento orizzontale

27. Le modifiche finali suggerite (doc. 7304/13 + COR 1) mirano essenzialmente a definire il livello di sanzioni per l'ecosostenibilità.
28. Riguardo al livello delle sanzioni per l'ecosostenibilità (articolo 77 bis, paragrafo 5, lettera b)), vari Stati membri ritengono che le sanzioni previste per gli agricoltori che non si siano attenuti ai requisiti di ecosostenibilità non debbano superare l'ammontare del pagamento verde. In effetti queste delegazioni sostengono che il fatto di non ricevere una somma che può arrivare fino al 30% del pagamento di base sia un deterrente sufficiente e costituisca al tempo stesso un incentivo per gli agricoltori a rispettare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi di cui al capo 2 del Titolo III del regolamento sui pagamenti diretti. Altri Stati membri convengono sull'opportunità di sanzioni ma ritengono che dovrebbero essere fissate a un livello ridotto. D'altro canto la Commissione ha insistito affinché il pagamento verde sia trattato allo stesso modo di tutti gli altri regimi di pagamento per superficie e le sanzioni siano pertanto fissate a un massimo del 200% del pagamento verde.

29. Per conciliare queste posizioni divergenti e dato che l'ecosostenibilità è obbligatoria ai sensi del punto 67 delle conclusioni del Consiglio europeo sul Quadro finanziario pluriennale, le proposte finali della presidenza prevedono una deroga alle norme applicabili agli altri regimi di pagamento per superficie, una sanzione amministrativa specifica applicabile solo al pagamento verde, il cui livello sarebbe limitato a un massimo del 50% per un determinato anno.

D) Regolamento "sviluppo rurale"

30. Le modifiche finali suggerite (doc. 7303/13) mirano essenzialmente a risolvere problemi in sospeso relativi alle zone soggette a vincoli naturali e ai pagamenti agro-climatico-ambientali.

31. Per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali (articoli 32 e 33), la presidenza ha introdotto una certa flessibilità suggerendo che la graduale soppressione delle indennità diventi decrescente entro il 2016. Gli Stati membri possono decidere di anticipare l'avvio e la fine della graduale soppressione. La prima indennità decrescente dev'essere non superiore all'80% sia dell'indennità prevista nel regime attuale sia dell'indennità in base al nuovo regime.

32. La soglia di aggregazione per la nuova delimitazione è mantenuta al 60%. Inoltre gli Stati membri, nel procedere all'analisi minuziosa volta ad escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi sono stati superati, possono anche prendere in considerazione le prove di normale produttività dei terreni.

33. Infine la presidenza ha previsto maggiore flessibilità in materia di delimitazione delle zone. A tal fine gli Stati membri possono scegliere tra due sistemi diversi. I requisiti di ammissibilità sono soddisfatti qualora almeno il 60% della superficie agricola soddisfi almeno uno dei parametri biofisici al 100% del rispettivo valore soglia oppure due parametri biofisici almeno al 90% del rispettivo valore soglia.

34. I pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 29) sono direttamente legati ai criteri di riferimento per l'ecosostenibilità. Il Comitato speciale Agricoltura ha convenuto di escludere tali pagamenti dal valore di riferimento e di modificare di conseguenza anche l'articolo 29 del regolamento orizzontale.

III. CONCLUSIONI

35. Così stando le cose, nella sessione del 18/19 marzo il Consiglio è invitato a:
- approvare le modifiche finali suggerite dalla presidenza sui punti rimasti in sospeso;
 - mettere a punto definitivamente in tal senso i progetti di regolamenti figuranti nei docc. 7183/13 + COR 1 + ADD 1 e 2, 7329/13, 7304/13 + COR 1 e 7303/13;
 - definire su questa base un orientamento generale sul pacchetto di riforma della PAC.
-